

**COMUNE DI FRAMURA**  
**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

**NR. 88**

**SEDUTA DEL 07-12-2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO  
D.LGS. N.23/2011 ANNO 2024**

L'anno duemilaventitre, addì sette del mese di dicembre, alle ore 10:38 nella solita sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

|                                     | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Da Passano Andrea, Sindaco</b>   | <b>P</b>        |                |
| <b>Lanzone Valter, Vice Sindaco</b> | <b>P</b>        |                |
| <b>Zetti Andrea, Assessore</b>      | <b>P</b>        |                |

Partecipa il Segretario Comunale FRANCESCO BRIGNOLO.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita tutti i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- l'art.2, comma 81 della L.R. 33/2016 ha previsto che la Regione promuova un "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria" per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati, cui possono partecipare i comuni che si impegnino, in caso di istituzione dell'imposta di soggiorno, ad adeguarsi ai principi definiti dalla Regione;
- il Patto è stato approvato con D.G.R. 568 del 14/07/2017;
- il Comune di Framura ha aderito al Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria con delibera G.C. n. 51 in data 25/07/2017 e che pertanto ha potuto introdurre l'imposta di soggiorno;
- il Comune di Framura con decreto dirigenziale Regione Liguria Settore Politiche turistiche n. 5792 del 22/11/2017 è stato iscritto nell'elenco delle località turistiche;
- per ciò che attiene specificamente all'imposta di soggiorno il Patto prevede che gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta verranno utilizzati nel modo seguente:
  - Almeno il 60% a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 32/2014 e ss.mm.ii. per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promozione commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovra comunali per la promozione di un'area vasta, o comunque interventi e servizi a elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura di costi per l'ufficio informazioni e accoglienza turistica (IAT);
  - Al massimo per il 40% destinato direttamente dall'Ente Locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica;

**VISTA** la delibera C.C. n. 8 del 30/06/2011 con la quale è stata istituita nel Comune di Framura l'imposta di soggiorno, di cui all'art.4 del D.Lgs.n.23/2011;

**VISTO** l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**CONSIDERATO** che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

**VISTO** quindi il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con delibera C.C. n. 6 del 12/03/2018 che, tra l'altro, prevede:

- che l'imposta deve essere corrisposta in caso di pernottamento nelle strutture turistico ricettive, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n.32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, differenziate in relazione alle diverse tipologie delle strutture ricettive come individuate dalla normativa regionale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge fino ad un massimo di **10 pernottamenti consecutivi**;
- che l'imposta si intende assolta al momento del pagamento e del rilascio, da parte del gestore della struttura, di quietanza;
- che il gestore deve dichiarare al Comune, entro il decimo giorno successivo alla fine di ciascun mese solare, il numero delle persone che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo oggetto della rilevazione, l'eventuale numero dei soggetti esenti, con indicazione della causa che dà diritto all'esenzione e la presentazione della relativa eventuale certificazione, l'eventuale numero di soggetti che hanno rifiutato di pagare l'imposta, con l'indicazione delle generalità, l'imposta dovuta e gli estremi di versamento della stessa;
- che il versamento da parte del gestore a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel mese solare di riferimento, è effettuato entro il giorno 10 del mese solare successivo;
- che l'imposta si applica per le mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre;

**DATO ATTO** che la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'imposta di soggiorno in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.1 comma 169 della L. n.296/2006, il presente provvedimento resterà valido anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova delibera tariffaria;

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 5 del 14/02/2022, con la quale si sono approvate le tariffe da applicarsi per l'anno 2022, confermate anche per l'2023;

**DATO ATTO** che, nel rispetto della normativa, art.4 D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, le tariffe sono graduate in relazione alle tipologie delle strutture ricettive;

**VISTI:**

- l'art.53, comma 16, della L.n.388/00 (Finanziaria 2001) secondo il quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e l'art.151, comma 1, del D.Lgs.267/2000 che fissa il termine per deliberare il bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;
- l'art.1, comma 169 della legge n.296 del 27.12.06 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in

anno;

- l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 ( "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organidi governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI** i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:

- del responsabile del settore "parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.";
- del responsabile del settore "parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.";

Per quanto sopra,

Ad unanimità di voti espressi ed accertati nei modi e nei termini di legge,

### **DELIBERA**

1. di dare atto che il Comune di Framura ha aderito al Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria con delibera G.C. n. 51 in data 25/07/2017 e che pertanto può introdurre l'imposta di soggiorno;
2. di modificare dall'anno 2024 le tariffe dell'imposta di soggiorno, graduate in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive da un minimo di Euro 1,00 ad un massimo di Euro 2,00 a persona per un pernottamento massimo consecutivo nella stessa struttura ricettiva di 7 giorni, come di seguito elencate:

| <b>TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA</b>    | <b>IMPOSTA PER PERSONA PERPERNOTTAMENTO</b> |
|--|---|
| Alberghi a 5 stelle "lusso"                | € 2,00                                      |
| Alberghi a 5 stelle                        | € 2,00                                      |
| Alberghi a 4 stelle                        | € 2,00                                      |
| Alberghi a 3 stelle                        | € 1,50                                      |
| Alberghi a 2 stelle                        | € 1,50                                      |
| Alberghi a 1 stella                        | € 1,00                                      |
| Residenze turistico alberghiere a 5 stelle | € 2,00                                      |
| Residenze turistico alberghiere a 4 stelle | € 2,00                                      |
| Residenze turistico alberghiere a 3 stelle | € 1,50                                      |
| Residenze turistico alberghiere a 2 stelle | € 1,00                                      |
| Albergo diffuso                            | € 1,00                                      |
| Locande                                    | € 1,00                                      |
| Case per ferie                             | € 1,50                                      |

**Deliberazione G.C. n. 88 del 07-12-2023**

|   |          |
|---|----------|
| Affittacamere   | € 1,50   |
| Case e appartamenti per vacanze (CAV)                 | € 1,50   |
| Bed & Breakfast (B&B)                                 | € 1,50   |
| Appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT)      | € 1,50   |
| Agriturismo   | € 1,00   |
| Campeggi o Parchi per Vacanza                         | € 1,00   |
| Piazzole stanziali in campeggi o Parchi per vacanza   | € 100,00 |
| Ogni altra tipologia non ricompresa tra le precedenti | € 1,00   |

3. di stabilire in Euro 100,00 a stallo l'importo annuo dell'imposta di soggiorno dovuto dai clienti "stanziali" delle strutture ricettive all'aria aperta;
4. di dare atto che l'imposta sarà applicata dal 1° marzo 2024 e resterà valida anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova delibera tariffaria;
5. di dare atto che il gettito sarà destinato alle finalità di cui alla delibera della Giunta Regione Liguria n.362 del 05.05.2017;
6. con successiva ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 atteso l'interesse pubblico meglio dettagliato in premessa.

**Verbale letto, confermato e sottoscritto**

**Il Sindaco**  
**Andrea Da Passano**

**Il Segretario Comunale**  
**FRANCESCO BRIGNOLO**

**PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 18  
AGOSTO 2000, N. 267**

PARERE Regolarita' tecnica : Favorevole

Il Responsabile del Servizio  
TERESA BARLETTA

PARERE Regolarita' contabile : Favorevole

Il Responsabile del Servizio  
TERESA BARLETTA

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi , e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Framura, 12-12-2023</b> | <b>Il Segretario Comunale</b> |
|                            | <b>FRANCESCO BRIGNOLO</b>     |

---

## ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diventa esecutiva il 07-12-2023

ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Framura, 12-12-2023</b> | <b>Il Segretario Comunale</b> |
|                            | <b>FRANCESCO BRIGNOLO</b>     |